

## **Avviso di notificazione per pubblici proclami ex art. 49 CPA**

I sottoscritti Avv.ti Gaetano Speranza, codice fiscale SPRGTN75L30G273T tel-fax 091519305 e pec [gaetanosperanza@pecavvpa.it](mailto:gaetanosperanza@pecavvpa.it) e Lavinia Marchese, cod. fisc. MRCLVN75D64G273N, tel-fax. 091/519305 e pec: lavinia.marchese@pec.it, n.q. di procuratori e difensori sia congiuntamente che disgiuntamente del sig. Gaspare Crescimanno, nato a Sciacca il 15 marzo 1993, C.F. CRSGPR93C15I533E, residente in Santa Margherita Belice (AG) Contrada Zotta di Santo s.n.c.

### **CONTRO**

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti sanitari e nei confronti -n.q. di controinteressati- dei Sig.ri Maniscalco Riccardo e Brandi Valerio (non costituiti in giudizio)

In ottemperanza dell'Ordinanza collegiale del Tar Lazio Roma sez I bis n. 5231/2018 Reg. Prov. Coll. (12239/2017 reg, Ric.) pubblicata il 10.05.2018

Avvisano / Espongono:

**Controinteressati** sono tutti i soggetti i cui nominativi sono inseriti nella graduatorie finali di merito, anche in rettifica, del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale già depositate in atti di causa e che si allegano al presente avviso

**L'autorità giudiziaria adita è il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;**

**il numero di RG è il 12239/2017 Reg. Ric.**

**Termine per richiedere la pubblicazione: 12 giorni dalla notifica e/o comunicazione dell'ordinanza avvenuta in data 10.5.2018.**

**Termine per depositare la prova dell'avvenuto adempimento 5 giorni dalla richiesta della pubblicazione**

**Sunto del ricorso principale e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:**

Con ricorso principale il sig. Crescimanno Gaspare conveniva innanzi al T. A. R. del Lazio- Roma il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e la

Commissione per gli accertamenti sanitari affinché venissero annullati il provvedimento n. 345164/2-11 del 12 settembre 2017 con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente; nonché tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Esponeva in fatto di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale -indetto con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 pubblicato nella GURI 4<sup>a</sup> serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017- quale VFP1. in servizio (rafferma) ai sensi dell'art.1 lettera a) del bando di concorso sopra citato.

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 12 settembre 2017, notificata *brevi manu*, al sig. Crescimanno Gaspare) in sede di accertamenti sanitari, dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, riportando "il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE DI IMPULSIVITA'. Sulla scorta di tale valutazione, il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale, ai sensi del DM 4 giugno 2014 nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datate 28 luglio 2017.

-In data 22 settembre 2017, il ricorrente si sottoponeva ad esame clinico specialistico, nello specifico ad accertamento psicodiagnostico, presso la Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento -Dipartimento di salute mentale di Sciacca – SSN- Regione Siciliana- il cui esito certifica l'assenza della patologia ritenuta dalla Commissione causa di non idoneità; in particolare il ricorrente è stato "*sottoposto a valutazione psicodiagnostica attraverso colloquio psicologico con raccolta dei dati anamnestici e somministrazione del Questionario di Personalità MMPI-2*" ed il risultato è stato: "***il test è valido ed attendibile. Il profilo di personalità nella norma. Non emergono in atto turbe psicopatologiche degne di nota. Il soggetto presenta un adeguato assetto cognitivo-comportamentale.***"

*Pertanto si proponeva il presente ricorso adducendo (nel presente sunto si riportano i capoparagrafi) in diritto:*

**-1. Violazione dell'art. 3 legge 241/1990 difetto di motivazione e di istruttoria.**

**-2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso e del D.M. 4 giugno 2014 nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datate 28 luglio 2017.**

**-3.Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 -Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare-**

**-4. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errata valutazione dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza.**

**Assenza in ogni caso della patologia riscontrata sul ricorrente dalla Commissione medica e pertanto errata valutazione e/o travisamento dei fatti e/o errore diagnostico.**

Si formulava istanza cautelare diretta alla sospensione del provvedimento impugnato, previa eventuale ovvero indispensabile espletamento di una CTU o di una verifica (richiesta in via istruttoria) diretta ad accertare, *rectius* confermare, l'idoneità psicofisica del ricorrente e/o l'insussistenza della patologia riscontrata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, cautelatamente concedere la riammissione del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali.

E si concludeva Chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio –Roma di:

-accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento n. 345164/2-11 del 12 settembre 2017, con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente, nonché tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali e tutti gli altri provvedimenti impugnati, previa tutela cautelare;

Con l'emissione di ogni ed ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.

Con vittoria di spese diritti e compensi professionali.

-All'udienza del 24 gennaio 2018 posto che, nelle more del giudizio, veniva pubblicata la graduatoria finale, i procuratori del ricorrente chiedevano termine per notificare e depositare ricorso per motivi aggiunti per consentire l'impugnativa anche di tali successivi atti ed il Tribunale Amministrativo adito lo concedeva.

**Sunto dei Motivi aggiunti e dei Provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:**

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti sanitari nonché ai sig.ri Maniscalco Riccardo e Brandi Valerio (questi ultimi due controinteressati) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari

-del **decreto del 12.12.2017** (prot. n. 45/8-5-2 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017;

-delle **graduatorie finali** di merito di cui agli artt. 1 comma 1 lett. A; 1 comma 1 lett. B; 1 comma 1 lett. C; 1 comma 1 lett. D, del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

-del **verbale n. 37 dell'1.12.2017**, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la 11 graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato co.1 dell'articolo 1;

-del **Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017**, che ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1.12.2017 (di cui sopra), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, di cui all'articolo I, comma 1, lettere a), b), c) d) del bando di concorso;

-delle **graduatorie finali** di merito di cui agli artt. 1 co 1 lett. A; 1 co 1 lett. B; 1 co 1 lett. C; 1 co 1 lett. D del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

-del **verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017**, con il quale si è proceduto alla redazione delle nuove graduatorie di merito recanti le apportate rettifiche degli errori materiali nonché si è proceduto ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito;

-delle **graduatorie finali di merito** di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017;

-delle **graduatorie finali di merito** di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017, nelle parti in cui non è stato contemplato il ricorrente tra i soggetti idonei;

-delle nuove graduatorie di merito incluse le sottograduatorie che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti approvate il 4 dicembre 2017;

-delle nuove graduatorie di merito incluse le sottograduatorie che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti approvate il 4 dicembre 2017 nelle parti in cui non è stato contemplato il ricorrente tra i soggetti idonei.

Ed ove e per quanto occorra delle graduatorie in rettifica di cui all'art.1, co.1, let. A, art. 1 co 1 lettera B art. 1 co 1 lett. C art. 1 co.1 lett.D del bando di concorso allegate al decreto del 12.12.2017.

-di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali del provvedimento/i impugnati

nonché (reiterando quanto già esposto in ricorso introduttivo) per l'annullamento:

A) del provvedimento n. 345164/2-11 del 12 settembre 2017 con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente;

B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Ad integrazione dei motivi proposti con il ricorso principale si rilevava l'illegittimità derivata della graduatoria finale, i decreti di approvazione, i verbali delle Commissioni e tutti gli ulteriori atti preliminari, connessi e consequenziali, come sopra meglio individuati e descritti, impugnati con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti per il seguente

MOTIVO:

A) ILLEGITTIMITÀ DIRETTA ed ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

La graduatoria definitiva e gli atti impugnati sono illegittimi, sia in via diretta che in via derivata, stante le illegittimità denunciate con il ricorso R.G. n. 12239/2017 per i seguenti motivi:

**1. Violazione dell'art. 3 legge 241/1990 difetto di motivazione e di istruttoria.**

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso e del D.M. 4 giugno 2014 nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datate 28 luglio 2017.**

**3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 -Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare-**

**4. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errata valutazione dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza.**

**Assenza in ogni caso della patologia riscontrata sul ricorrente dalla Commissione medica e pertanto errata valutazione e/o travisamento dei fatti e/o errore diagnostico.**

Si formulava istanza cautelare al fine di sospendere il provvedimento impugnato, previa eventuale ovvero indispensabile espletamento di una CTU o di una verifica diretta ad accertare, rectius confermare, l'idoneità psicofisica del ricorrente e/o l'insussistenza della patologia riscontrata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, cautelatamente concedere la riammissione del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali;

si insisteva nelle richieste istruttorie (ai sensi dell'art. 46 C.P.A. si chiedeva al Tribunale di ordinare all'Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali lo stesso è stato emanato, quello in esso citati e che, in mancanza, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il Presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il Collegio ne ordini l'esibizione e disporsi, laddove ritenuto utile ai fini del decidere, eventuale ed indispensabile ctu medico-legale o disporsi verifica per accertare rectius confermare l'idoneità psicofisica del

ricorrente e/o l'insussistenza della patologia riscontrata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari);

e si concludeva Chiedendo al Tribunale Amministrativo adito di:

previa accoglimento della richiesta cautelare avanzata nel ricorso principale, da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta, al fine dell'ammissione con riserva del sig. Crescimanno Gaspare alla procedura concorsuale dalla quale è stato illegittimamente escluso, in accoglimento del ricorso originario e dei presenti motivi aggiunti, annullare tutti i provvedimenti impugnati e meglio identificati negli scritti difensivi (ricorso originario e motivi aggiunti) perché illegittimi ed ingiusti e, in particolare, quanto alla graduatoria finale, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non risulta collocato, per le ragioni innanzi specificate.

Con l'emissione di ogni ed ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.

Con vittoria di spese diritti e compensi professionali.

Si formulava altresì istanza per pubblici proclami.

Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 2741 del 12.3.2018 veniva **disposta Verificazione** al termine della quale la nominata Commissione di Verifica concludeva accertando in capo al ricorrente il seguente quadro diagnostico: **“attuale obiettività psichiatrica negativa” con attribuzione del codice 01 con profilo PS1 (elenco generale del D.M.4.6.2014).**

-Alla successiva udienza del 7 maggio 2018 il Tar Lazio sede di Roma sez. I bis disponeva l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità già suesposte autorizzando la notifica mediante avviso per pubblici proclami sul sito internet dell'amministrazione e rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 27 giugno 2018.

Gli atti di causa i documenti prodotti nonché le vicende del processo del processo potranno essere visionati e/o seguiti consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), alla sezione Tribunali Amministrativi Regionali Lazio – Roma, digitando il N.R. del ricorso 12239/2017.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, camera di consiglio del 7 maggio 2018 pubblicata il 10 maggio 2018, n. 05231/2018 Reg. Prov. coll. (REG. RIC. 12239/2017) al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Palermo 21.05.2018

Avv. Gaetano Speranza

Avv. Lavinia Marchese